



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia
P.zza Aldo Moro, 3

Approvato con D.C.C. n. 13 del 27.02.2002

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Art.2

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale, l'unità immobiliare che costituisce pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ect., individuati al catasto urbano nella categoria C2, C6 e C7.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continua ad essere unità immobiliare distinta e separata, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art.3

Agevolazioni

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale.

2. Nei casi sopra elencati lo status di abitazione principale deve risultare da una dichiarazione del contribuente allegata alla dichiarazione ICI da presentare entro i termini stabiliti dall'art. 10 comma 4) del d.lgs. n. 504/92.

Art.4

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1, lettera f) dell'art. 59 del d.lgs. 446/97, nel caso in cui un'area perda il requisito dell'edificabilità, è dovuto il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del d.lgs. 504/92, quale terreno agricolo, e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.
2. Il diritto al rimborso spetta a colui che sia titolare di un diritto reale sull'area nel momento in cui diviene definitivamente esecutivo il vincolo di inedificabilità, e compete per il periodo di imposta in corso al momento della intervenuta inedificabilità e per i due periodi precedenti.
3. Il diritto al rimborso è escluso ogni volta che il titolare del diritto reale abbia conservato, seppure temporaneamente, un diritto di edificare successivamente all'approvazione del vincolo.
4. Il rimborso riguarda la maggiore somma versata, come definita al precedente comma 1, maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento, e non si estende alle sanzioni, agli interessi o a ogni altra somma dovuta dal contribuente per il mancato assolvimento agli obblighi tributari.
5. Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro due anni dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento di apposizione del vincolo, sempre che non sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso il provvedimento medesimo.
6. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo quanto previsto all'art. 13 del d.lgs. 504/1992.

Art. 5

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella A, già approvati con deliberazione di consiglio comunale n. del 27 settembre 2001.
2. I valori stabiliti nella citata tabella A sono periodicamente rideterminati con deliberazione di giunta comunale adottata entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione annuale, stabilendo periodicamente, per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. I valori così determinati valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Allo scopo, con deliberazione di giunta comunale, si costituisce una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi personale addetto agli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico, oltre a eventuali altri componenti interni o esterni, esperti nella specifica materia.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Nella determinazione del valore delle aree ai fini di cui ai commi precedenti, per quanto riguarda i lotti cosiddetti "minimi", ovvero di superficie pari o inferiore a mq. 200, il valore è stabilito nella misura percentuale dell' 80% di quello relativo alla classe urbanistica di appartenenza del lotto.
6. Non sono considerate edificabili le aree rimanenti non edificate di lotti parzialmente edificati, sempre che costituiscano pertinenza del fabbricato e non siano distintamente iscritte in catasto.

7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 504/1992.

8. Al fine di garantire il diritto all'informazione sancito dall'art. 5 del cosiddetto "Statuto del contribuente", approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212, il comune assume idonee iniziative volte a consentire ai contribuenti la completa e agevole conoscenza del valore delle aree così come determinato a norma del precedente comma 1, almeno mediante l'affissione di manifesti in Cascia capoluogo e nelle frazioni.

Art. 6

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). superabile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, a norma dell'art. 31, comma 1, lettere e), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 e a norma delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;

b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente a norma del d.p.r. n. 445 del 2000. Il comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della presente lettera b), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti appositamente incaricati.

4. La perizia o la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere allegate alla dichiarazione I.C.I., da presentare entro i termini stabiliti dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 504/1992.

Art.7

Dichiarazioni e denunce

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta a norma dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992. su apposito modulo approvato dal Ministero delle finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del civile oggetto di proprietà comune, ai quali è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Art.8

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso, nei termini previsti dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 504/1992, in due rate: la prima, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato direttamente alla Tesoreria del comune o mediante versamenti sull'apposito conto corrente postale intestato a "Comune di Cascia - I.C.I. - Servizio Tesoreria", utilizzando l'apposito modulo di conto corrente.
3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.
4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992, ovvero con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446/1997.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.
6. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 2,066 nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale o inferiore a € 2,066. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

Art. 9

Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui l'amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1. il consiglio comunale adoterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 10

Attività di controllo in caso di gestione diretta

1. In caso di gestione diretta dell'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta:
 - a) è attribuita alla giunta comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.
 - b) la giunta comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.

e) ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, possono essere attribuiti con atto della giunta comunale compensi incentivanti al personale addetto alla suddetta attività, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, commisurati in percentuale sull'importo complessivo definitivamente accertato conseguente alle attività di cui al presente articolo.

Art. 11

Liquidazione

1. Il comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5 del d.lgs. 504/1992, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato al contribuente, con le modalità indicate nel successivo art. 12, comma 1, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/92, il comune trasmette copia della dichiarazione all'Ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n. 504/92, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il trenta per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del venti per cento.

Art. 12

Accertamento

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione e nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
2. Il comune provvede inoltre alla contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo con avviso da notificare, con le modalità di cui al comma 1, entro il quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 13

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere, al comune a cui è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 14.
3. Le somme liquidate dal comune a norma del comma 1, senza gli interessi, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

Art. 14

Sanzioni e interessi

1. a disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nel decreto legislativo n. 504/1992 e nei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Trovano altresì applicazione i principi generali espressi dalla legge 212/2000, con la quale è stato approvato il cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 15

Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione può essere definito dal contribuente secondo le modalità previste nel regolamento generale delle entrate dell'ente.

Art. 16

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. In caso di decesso del contribuente, i termini di versamento dell'ICI relativa agli immobili caduti in successione che scadono entro tre mesi dalla data di apertura della successione, sono prorogati di sei mesi dalla scadenza originaria.
2. in caso di eredità giacente il curatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi inerenti l'I.C.I. nei limiti dell'attivo ereditario. E tenuto, inoltre, a presentare le denunce di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto entro due mesi dal compimento dall'inventario dei beni dell'eredità; qualora, nel frattempo, sia intervenuta l'accettazione da parte dell'erede, dette denunce dovranno essere presentate da quest'ultimo.
3. Negli altri casi, l'erede successivamente accettante provvede comunque alla denuncia del suo subentro e all'eventuale conguaglio dell'imposta versata entro tre mesi dall'accettazione. Qualora il curatore dell'eredità giacente debba vendere i beni dell'eredità per assolvere gli obblighi tributari, il tributo che non sia stato versato è pagato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di devoluzione dell'eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.
5. Il funzionario responsabile dell'imposta, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a) il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I., o di un avviso di liquidazione, accertamento, o atto di contestazione di sanzioni in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico autocertificate, a carattere comunque temporaneo;

b)il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I., o di un avviso di liquidazione, accertamento. o atto di contestazione di sanzioni in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio, derivanti da calamità naturali, furto, incendio, allagamento.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'01/01/2002.

NORMATIVA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CASCIA

Dopo l'art. 14 del "Regolamento generale delle entrate" del comune di Cascia, approvato con delibera del consiglio comunale 13 ottobre 2000, n. 68, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 14-bis. Accertamento con adesione. Principi generali

1. Il comune di Cascia, ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento delle entrate tributarie, anche allo scopo di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale e ridurre il contenzioso, in applicazione della norma dettata dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, regolamentato così come stabiliscono gli articoli dal 4-ter al 14-...., sulla base dei criteri dettati, per i tributi erariali, dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

2. Il procedimento dell'accertamento con adesione non è obbligatorio né per l'ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste nel regolamento.

Art. i 4-ter. Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di fatto suscettibili di apprezzamento valutativo.

2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

Art. 14-quater. Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

1. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto", ovvero che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge, e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

2. La definizione con adesione, in particolare, non si applica:

- a) agli atti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
- b) agli atti di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o alla mancata o incompleta compilazione di questionari;
- c) agli atti di accertamento effettuati dall'ufficio tributi dopo aver esperito con esito negativo il procedimento con adesione, per mancata partecipazione del contribuente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione;
- d) agli atti di accertamento divenuti definitivi;
- e) nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento;
- f) nel caso di omessa dichiarazione di fabbricati ai fini ICI;
- g) nel caso di inesatta qualificazione edificatoria di un'area ai fini ICI;
- h) per questioni attinenti la soggettività passiva al tributo;
- i) per questioni di fatto che riguardino la correzione di errori materiali e formali.

Art 4-quinquies .Competenza

- 3) funzionario responsabile della gestione dei tributi è competente alla definizione degli accertamenti con adesione.

4. In sede di contraddittorio, il funzionario compie una attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in sede di eventuale ricorso. In ogni caso, il funzionario competente, nell'esercizio del potere di autotutela, rimuove gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

5. Nel caso di tributi gestiti in concessione, la definizione compete al concessionario.

Art. 14-sexies. Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con il procedimento di adesione non ha rilievo ai fini extra tributari.

2. Il perfezionamento del procedimento di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto della adesione stessa; pertanto l'accertamento così definito non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude però la possibilità dell'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi quando la definizione ha riguardato accertamenti parziali oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile dagli atti del procedimento di adesione.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'adesione stessa, senza necessità di un apposito provvedimento di annullamento.

Art. 14-septies. Avvio d'ufficio del procedimento di adesione

1. Il procedimento è avviato dall'ufficio competente con un invito a comparire in cui è evidenziato chiaramente l'oggetto e sono indicati gli elementi identificativi a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione e la data di comparizione.

2. L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero notificato a norma di legge. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata almeno tre giorni prima della data prevista nell'invito. L'ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi o annualità diverse da quelle per le quali l'ufficio ha emesso l'invito a comparire.

4. L'invio di questionari, la richiesta di notizie, dati, chiarimenti, o quanto altro ritenuto necessario da parte dell'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito all'adesione. Tale invio non è comunque impedito dalla richiesta di adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è soggetta a sanzioni. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal responsabile con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.

6. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo art

Art. 14-octies. Avvio del procedimento di adesione a iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire può richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell'impugnazione dell'anno innanzi la Commissione tributaria provinciale, di procedere all'adesione, fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per novanta giorni i termini di impugnazione e quelli di pagamento.

3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.

4. L'ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, a formulare l'invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica.

Art. 14-novies. Definizione dell'accertamento

1. A seguito della comparsa del contribuente o di un suo rappresentante, munito di apposita delega, e dell'instaurazione del contraddittorio tra lo stesso e l'ufficio, è redatto verbale in cui si indicano le

operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.

2. Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, l'ufficio redige l'atto scritto contenente gli elementi e la motivazione sui quali si basa la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito dell'adesione all'accertamento.

3. In caso di mancato accordo, l'ufficio predispose ugualmente un verbale, nel quale dà atto sinteticamente dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione.

4. I verbali sono predisposti in duplice esemplare, sottoscritti dal responsabile dell'ufficio, o suo delegato, e dal contribuente, o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti è consegnata al contribuente; quella dell'atto di definizione di cui al comma 2 è rilasciata dall'ufficio solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento di cui all'art. ...comma 2 e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione della prestazione della garanzia di cui all'art. ...commi 4 e 5.

5. L'adesione all'accertamento si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in base al verbale, da effettuare con i criteri di cui all'art. ... o all'art. ... in quest'ultima ipotesi il procedimento si perfeziona con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia. Se il pagamento non è effettuato o la garanzia non è prestata, il procedimento si intende concluso con esito negativo e l'ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 14-decies. Pagamento in unica soluzione

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere effettuato entro venti giorni dalla data del relativo verbale.

2. L'interessato deve far pervenire all'ufficio comunale competente la quietanza dell'avvenuto pagamento entro i successivi dieci giorni.

3. Riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, che attualmente può essere riscossa sola mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale, mentre il pagamento avverrà a seguito della iscrizione a ruolo effettuata a cura dell'ufficio.

Art. 14-undecies. Pagamento rateale

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, eccettuate quelle relative alla tassa smaltimento rifiuti, può essere effettuato anche ratealmente qualora le somme dovute siano superiori a 500 euro.

2. Il pagamento rateale avviene in un massimo di quattro rate trimestrali se l'importo dovuto non supera 5.000 euro ovvero di otto rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore.

3. Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima si applicano gli interessi legali, calcolati su base giornaliera a decorrere dal ventesimo giorno successivo al verbale di cui all'art. ... e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. La prima rata è, comunque, pagata entro venti giorni dal verbale in questione.

4. Il funzionario responsabile, qualora il contribuente voglia avvalersi del beneficio del pagamento rateale, richiede al contribuente medesimo di prestare idonea garanzia, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'intero importo rateizzato maggiorato degli interessi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

5. I documenti attestanti la prestazione della garanzia di cui al comma precedente sono presentati dal contribuente all'ufficio entro dieci giorni dal pagamento della prima rata, contestualmente alla relativa quietanza.

6. Le quietanze delle rate successive alla prima sono ugualmente presentate all'ufficio, a cura del contribuente, entro dieci giorni dal pagamento.

7. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'ufficio competente a escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.

Art. 14-duodecies. Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni accertate e concordate si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Qualora l'adesione riguardi tributi o annualità a cui l'accertamento si è esteso per iniziativa del

contribuente ai sensi dell'art. 6 comma 3, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse sono ridotte ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Art. 1 *4-terdecies*. Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dagli articoli dal 14-bis al 14-duodecies del presente regolamento, in materia di accertamento con adesione, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 218/1997 e successive modifiche.

2. Le presenti norme in materia di accertamento con adesione hanno efficacia dal 1° gennaio 2002 e si applicano anche agli accertamenti relativi ad annualità anteriori.»